

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 176/CGF**

**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 17 gennaio 2014,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **I° COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIoglimento:**

- **DEL SIG. FABIO ATTIANESE DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. E DELL'ART. 8, COMMA 9, C.G.S.;**

- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - (NOTA N. 2178/99 PF13-14 AM/MA DEL 7.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013)**

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Vicario e conseguentemente determina le sanzioni:

- in 1 punto di penalizzazione per la Società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora;
- nell'inibizione per 6 mesi al Sig. Fabio Attianese.

### **2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S.D. CITTÀ DI GIULIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.D. CITTÀ DI GIULIANA/A.S.D. ATLETICO CORLEONE DEL 27.10.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 178/CDT del 12.11.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'U.S.D. Città di Giuliana di Giuliana (Palermo), annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELL'A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIRELLI FABRIZIO SEGUITO GARA MACCARESE GIADA/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 5.1.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Tirelli Fabrizio a 2 giornate effettive di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dr. Luigi Impeciati, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DELL'A.S.D. THERMAL A. CECCATO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA THERMAL A. CECCATO M. TEOLO/VIGOREAL C5 DELL'1.11.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35/CDT del 4.12.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Thermal A. Ceccato di Abano Terme (Padova). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL'U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. ED ALL'ART. 8, COMMA 9, C.G.S. - NOTA N. 2546/861PF 12-13/AM/MA DEL 22.11.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 16.12.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL BORGOSESIA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BORGOSESIA/LAVAGNESE DEL 5.1.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Borgosesia Calcio A.S.D. di Borgosesia (Vercelli) e annulla la sanzione dell'obbligo della disputa di 1 gara a porte chiuse e determina la sanzione pecuniaria in €2.000,00 di ammenda.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## III° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**7. RICORSO DEL TERRACINA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AGOVINO MASSIMO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/TERRACINA DEL 21.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Terracina Calcio 1925 di Terracina (Latina) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Agovino Massimo a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DEL TERRACINA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/TERRACINA DEL 21.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Terracina Calcio 1925 di Terracina (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO DELL'HINTERREGGIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**  
- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3**  
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;**  
- **AMMENDA DI €1.000,00 QUALE PRIMA RINUNCIA,**  
**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HINTERREGGIO CALCIO/NUOVA GIOIESE DEL 15.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'Hinterreggio Calcio S.r.l. di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 17 gennaio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete